

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 451, 751,
795, 861 e 1348 in
materia di *stalking***

febbraio 2009
n. 98



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sansò _3435

Reggente ufficio: S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 451, 751,
795, 861 e 1348 in
materia di *stalking***

febbraio 2009
n. 98

a cura di: S. Marci

INDICE

PREMESSA	7
INTRODUZIONE	9
1.1. Il fenomeno dello <i>stalking</i>	9
1.2. Cenni di diritto comparato	10
1.3. Le fattispecie penali attualmente applicabili alle molestie insistenti	12
1.4. I lavori parlamentari nella XV legislatura.....	13
1.5. L'<i>iter</i> alla Camera nella XVI legislatura	15
SINTESI DEGLI AA.SS. NN. 451, 751, 795, 861 E 1348	17
L'A.S. 1348 (Governo).....	19
L'A.S. 751 (Bianchi)	19
L'A.S. 795 (Magistrelli)	20
L'A.S. 861 (Fleres)	21
L'A.S. 451 (Della Monica e altri).....	22
SCHEDE DI LETTURA DELL' A.S. N. 1348.....	25
Articolo 1 (<i>Modifiche al codice penale</i>)	
Scheda di lettura.....	27
La definizione della fattispecie.....	27
Le aggravanti	30
La procedibilità.....	32
Articolo 2 (<i>Ammonimento</i>)	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 3 (<i>Modifiche al codice di procedura penale</i>)	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 4 (<i>Modifica all'articolo 342-ter del codice civile</i>)	
Scheda di lettura.....	41

Articolo 5 <i>(Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 6 <i>(Numero verde)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 7 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 8 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	49

PREMESSA

L'A.S. 1348, recante "*Misure contro gli atti persecutori*" (Ministri Carfagna e Alfano), è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 30 gennaio 2009; annunciato nella seduta antimeridiana n. 139 del 3 febbraio 2009 e assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 4 febbraio 2009, con pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali), 5^a (Bilancio) e 12^a (Sanità).

L'A.S. 451, recante "*Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale*" (Della Monica e altri), è stato presentato al Senato della Repubblica l'8 maggio 2008 e annunciato nella seduta antimeridiana n. 3 del 13 maggio 2008.

Esso è stato originariamente assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 10 giugno 2008. E' stato poi riassegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente il 2 luglio 2008. Infine, è stato nuovamente assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 5 febbraio 2009, con pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubblica istruzione), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanità) e Questioni regionali.

Il disegno di legge in questione è stato fatto proprio dal gruppo parlamentare PD nella seduta pomeridiana n. 23 del 18 giugno 2008.

L'A.S. 751, recante "*Introduzione dell'articolo 609 - ter.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti*" (Bianchi), è stato presentato al Senato della Repubblica in data 9 giugno 2008; annunciato nella seduta antimeridiana n. 16 del 11 giugno 2008 e assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 25 luglio 2008, con parere della commissione 1^a (Affari costituzionali).

L'A.S. 795, recante "*Nuove norme per reprimere le molestie gravi*" (Magistrelli), è stato presentato al Senato della Repubblica il 18 giugno 2008; annunciato nella seduta pomeridiana n. 23 del 18 giugno 2008 e assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 9 luglio 2008, con pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali) e 11^a (Lavoro).

L'A.S. 861, recante "*Norme per la repressione del fenomeno dell'interferenza molesta nella vita pubblica e privata altrui (stalking)*" (Fleres), è stato presentato al Senato della Repubblica il 1 luglio 2008; annunciato nella seduta antimeridiana n. 30 del 2 luglio 2008 e assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 7 agosto 2008, con pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali) e 8^a (Lavori pubblici).

Il presente *dossier* illustra il contenuto degli AA.SS. nn. 451, 751, 795, 861 e 1348.

Oltre all'introduzione, esso contiene la sintesi di tutti i disegni di legge in esame e le schede di lettura relative al solo A.S. n. 1348, trasmesso dalla Camera dei deputati.

INTRODUZIONE

1.1. Il fenomeno dello *stalking*

Il fenomeno dello *stalking* - termine derivato dall'esperienza giuridica dei Paesi di *common-law* e recepito dalla nostra dottrina negli ultimi anni¹ - è individuato nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche).

Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima provocandole un disagio fisico o psichico e un ragionevole senso di timore.

La relazione illustrativa dell'A.C. 1440 (ora A.S. 1348) riporta dati dell'Osservatorio nazionale sullo *stalking*, secondo il quale almeno il 20 per cento degli italiani sono stati vittime di *stalking* tra il 2002 e il 2007. Le persecuzioni hanno per vittime soprattutto le donne. In un caso su due sono ad opera di ex mariti, ex conviventi o ex fidanzati, ma possono essere compiute anche da conoscenti, colleghi o estranei.

Secondo i dati pubblicati dall'Istat il 21 febbraio 2007, nell'ambito di una ricerca avente ad oggetto la violenza e i maltrattamenti contro le donne², 2 milioni 77 mila donne hanno subito comportamenti persecutori, che le hanno particolarmente spaventate, dai *partner* al momento della separazione o dopo che si erano lasciate (i dati dunque non prendono in considerazione gli uomini vittime di *stalking* e le donne che hanno subito comportamenti persecutori da un soggetto diverso da un *ex partner*). Di queste, 739 mila hanno subito anche violenza fisica o sessuale.

Secondo l'Istat, il comportamento persecutorio è consistito: nel 68,5% dei casi, nel tentativo insistente del *partner* di parlare con la donna contro la sua volontà; nel 61,8% dei casi, nel richiedere ripetutamente appuntamenti; nel 57% dei casi nell'aspettare la donna fuori casa o a scuola o a lavoro; nel 55,4% dei casi nell'invio di messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati; nel 40,8% dei casi, nel seguire o spiare la vittima; nell'11% dei casi in altre strategie. Tra le donne che hanno subito una violenza fisica o sessuale da *ex partner* la percentuale di *stalking* arriva al 48,8%. Lo *stalking* è più accentuato per le donne che hanno subito violenza dall'ex fidanzato (54,1%) rispetto alle donne che hanno subito violenza dall'ex marito o ex convivente (42,7%).

¹ Il termine "*stalking*" (e il verbo "*to stalk*") è derivato dal linguaggio tecnico della caccia ed è traducibile letteralmente con la perifrasi "fare la posta" (alla preda).

² "*La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia - Anno 2006*". Il testo integrale del rapporto è disponibile sul sito internet http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070221_00/testointegrale.pdf.

1.2. Cenni di diritto comparato

Secondo il rapporto "*Proteggere le donne dal nuovo crimine dello stalking: un confronto fra i diversi approcci legislativi all'interno dell'Unione Europea*" del Modena Group on Stalking³, i paesi membri dell'Unione europea che, al 2007, si erano dotati di una specifica normativa sullo stalking erano 8 (Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito).

Al di là del profilo sanzionatorio, il rapporto del Modena Group on Stalking pone in evidenza che 10 Stati membri dell'Unione europea hanno istituito delle forme di supporto sociale o psicologico specifico per le vittime di *stalking* (Belgio, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito). A seconda dei casi, tali forme di supporto vengono fornite dalla polizia, da associazioni di volontariato o dal sistema sanitario.

Ecco come la materia viene disciplinata in alcuni paesi europei ed extraeuropei⁴.

Negli **Stati Uniti**, la prima legge antistalking è stata approvata dallo Stato della California nel 1991; nel 1994 tutti i 50 Stati e il distretto di Colombia approvarono una particolare legislazione. Molte delle leggi antistalking fanno riferimento all'intenzionale, malevolo e persistente comportamento di seguire o molestare un'altra persona; alcuni Stati richiedono che unitamente alle molestie sia anche presente una "minaccia credibile", ossia una minaccia verbale o scritta di violenza perpetrata verso la vittima dal persecutore e che sia verosimile che costui intenda e abbia la possibilità di attuarla. Nel 1996 il presidente Clinton, con l'*Interstate Stalking Act*, ha fatto dello *stalking* un crimine federale, punendo "chiunque attraversa i confini di Stato con l'intenzione di molestare o minacciare un'altra persona generando nella medesima il ragionevole timore di temere per la propria vita o comunque per l'incolumità propria o della propria famiglia".

Nel **Regno Unito** nel 1997 è stato adottato il *Protection from Harassment Act* con il quale è stata introdotta una specifica figura di reato che consiste in

³ Il Modena Group on Stalking (MGS) è un gruppo multidisciplinare europeo di studiosi impegnati in progetti di ricerca di tipo multicentrico nell'ambito del Programma Daphne finanziato dalla Commissione europea e finalizzato alla prevenzione della violenza nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne. MGS nasce nel 2003 con l'obiettivo di approfondire l'analisi del complesso fenomeno dello stalking, ancora sconosciuto in molti paesi, attraverso l'attività di ricerca condotta in una prospettiva internazionale e multidisciplinare. Il rapporto citato nel testo è disponibile, in lingua inglese, all'indirizzo internet http://stalking.medlegmo.unimo.it/RAPPORTO_versione_finale_011007.pdf.

⁴ Le informazioni riportate sono tratte da: Servizio Biblioteca della Camera dei deputati, Il reato di molestia insistente (*stalking*) negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Germania, Note informative sintetiche n. 11 del 2007. Per quanto riguarda gli Stati Uniti cfr. anche F. Di Luciano, *Cyberstalking*. Comparazione, situazione italiana e prospettive di riforma, in *Diritto dell'Internet*, 2007, n. 5, p. 503.

qualsivoglia condotta che possa costituire molestia per una persona oppure possa indurla a temere una imminente violenza su di sé. Inoltre, incorre nel medesimo reato colui che, consapevole di tali effetti o comunque essendo in grado di prevederli, “induce con la propria condotta un’altra persona a temere, in almeno due occasioni, che le sia usata violenza”. Tale condotta configura un’ipotesi di responsabilità civile con relativo risarcimento dei danni in Inghilterra e Galles, e contro di essa la legge prevede la possibilità di ottenere un decreto del tribunale atto a far cessare il comportamento illecito. La violazione dell’ingiunzione del tribunale integra gli estremi di un reato penale.

In **Canada** nel 1993 è stato inserito nel *Criminal Code* il reato di molestia criminale (*criminal harassment*) per contrastare in particolare i fenomeni di violenza contro le donne. L’art. 264 dispone che è vietato agire nei confronti di una persona in modo da farla sentire molestata, se l’atto in questione ha per effetto di farle ragionevolmente temere per la propria sicurezza o per quella di altre persone di sua conoscenza⁵. Nel 1997 le disposizioni relative alle molestie criminali sono state ulteriormente inasprite, in quanto l’omicidio commesso in un contesto di molestia insistente è considerato omicidio di primo grado (secondo l’ordinamento canadese l’omicidio di primo grado è quello volontario e premeditato).

In generale, pur considerate le differenze fra i vari ordinamenti, l’approccio utilizzato nei paesi di *common law* è così sintetizzabile:

- si prevede una norma penale che dà una definizione dello *stalking* “minimale”, cui sono connesse pene non troppo elevate;
- allo scattare della fattispecie (o di un *fumus* della realizzazione della stessa), la vittima può richiedere all’autorità di emanare un *restraining order* (o *injunction*), con cui si diffida lo *stalker* dal proseguire nelle molestie persecutorie; se questi viola il *restraining order* scatta un’aggravante del reato, e qui le sanzioni divengono più pesanti;
- spesso le misure penali sono affiancate da sanzioni interdittive o civili, o da trattamenti medico-psicologici.

Nel marzo 2007 in **Germania** è stato novellato il codice penale introducendo il reato di *stalking*: il nuovo art. 238 del codice penale punisce con la detenzione fino a tre anni o con il pagamento di un’ammenda pecuniaria chiunque perseguiti illecitamente una persona cercando insistentemente la sua vicinanza, tenti di

⁵ L’articolo indica tassativamente le condotte vietate, in particolare non è consentito molestare una persona in ciascuno di questi modi: 1) seguendo una persona o i suoi conoscenti in maniera ripetuta; 2) comunicando direttamente o indirettamente con quella persona o suoi conoscenti ripetutamente; 3) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede, lavora o si trova ad essere; 3) mettendo in atto condotte minacciose di qualsiasi tipo dirette a quella persona o a suoi familiari. Tali comportamenti sono puniti con una pena detentiva massima di dieci anni (nel 2002 la pena massima è stata portata da cinque a dieci anni).

stabilire con essa un contatto tramite i mezzi di telecomunicazione o l'ausilio di terzi, ordini merci o servizi utilizzando abusivamente i suoi dati personali oppure induca un terzo a mettersi in contatto con essa, minacci con lesioni corporali l'incolumità, la salute e la libertà della vittima o di una persona ad essa vicina, oppure compia azioni simili che rechino grave pregiudizio all'organizzazione di vita di tale persona. I commi 2 e 3 dell'art. 238 del codice penale prevedono: una pena detentiva che va da tre mesi a cinque anni se il molestatore mette in pericolo di morte o provoca un grave danno di salute alla vittima, ad un suo familiare o ad una persona ad essa vicina ed una pena detentiva che va da uno a dieci anni in caso di morte della vittima, di un suo familiare o di una persona ad essa vicina. Se si prescinde da tali casi, il reato di stalking è normalmente perseguito su richiesta di parte, ma può tuttavia esserlo d'ufficio nel caso in cui l'autorità giudiziaria ravvisi un interesse pubblico all'azione penale.

1.3. Le fattispecie penali attualmente applicabili alle molestie insistenti

Attualmente, non essendo prevista dal nostro codice penale una specifica fattispecie di reato, in presenza di c.d. atti persecutori o molestie insistenti, la giurisprudenza ha generalmente applicato l'art. 660 c.p., che prevede il reato di "*Molestia o disturbo alle persone*": si tratta di una contravvenzione nella quale incorre chiunque "in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo".

La sanzione è l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda fino a 516 euro.

La Corte di Cassazione, già nel 1978, ha equiparato al telefono, ai fini dell'applicazione dell'art. 660, anche la molestia e il disturbo recati con analoghi mezzi di comunicazione a distanza (Cass., Sez. VI, 5.5.1978). Quanto all'uso del telefono, la giurisprudenza ha specificato che integrano il reato le assillanti telefonate ad una persona con ossessivi riferimenti alle abitudini sessuali di questa (Cass., Sez. V, 11.12.1996); le proposte di appuntamenti galanti non gradite dalla interlocutrice chiamata da un anonimo per telefono (Cass., Sez. I, 30.6.1992); le continue telefonate di corteggiamento ad una donna accompagnate da insistenti pedinamenti (Cass., Sez. I, 28.1.1992); una chiamata telefonica cui segua bruscamente l'interruzione della comunicazione non appena il chiamato risponda, in quanto palesemente non motivata da intenti civili (Cass., Sez. I, 1.10.1991); lo squillo ripetuto dell'apparecchio telefonico, qualora la condotta sia tenuta nella consapevolezza di arrecare fastidio (Cass., Sez. VI, 4.9.2003); continue e inconcludenti telefonate, contenenti sempre le stesse domande e reiterate senza alcuna ragione (Cass., Sez. I, 30.3.2004).

Risultano, in particolare, puniti ai sensi dell'art. 660 c.p. i comportamenti che, non integrando alcun delitto specifico contro la libertà sessuale in quanto non idonei a coartare la volontà della vittima, risultino tuttavia molesti nei confronti di essa.

L'interesse tutelato dall'art. 660 c.p. è tradizionalmente individuato nell'ordine pubblico, considerato nel suo particolare aspetto della pubblica tranquillità: nella dimensione generale dell'interesse tutelato trovano ragione la procedibilità d'ufficio per la contravvenzione e la conseguente attuazione della tutela penale a prescindere dalla volontà della persona molestata o disturbata.

Nei casi più gravi di molestia insistente è possibile ricorrere all'art. 610 del codice penale - Violenza privata - che sanziona con la reclusione fino a 4 anni "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa", ovvero all'art. 612 c.p. - Minaccia - che sanziona con la multa fino a 51 euro "chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno". Se la minaccia è grave o è commessa con armi, con scritti anonimi o da più persone riunite, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Infine, nell'*escalation* della condotta criminale, gli originari atti di *stalking* possono condurre ai delitti di percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali (artt. 582-583 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.).

1.4. I lavori parlamentari nella XV legislatura

Un primo tentativo di inserire nel codice penale una fattispecie di reato volta a sanzionare i fenomeni di *stalking* è stato effettuato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati nella scorsa legislatura.

Il 15 gennaio 2008, infatti, la Commissione ha approvato in sede referente un testo unificato delle proposte di legge A.C. 1249-*ter* ed abb., recante disposizioni volte a contrastare le molestie insistenti e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. Tale testo unificato traeva origine dallo stralcio delle disposizioni volte a contrastare il fenomeno delle molestie assillanti e delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, originariamente contenute nelle proposte di legge A.C. 1249 ed abb., in materia di potenziamento della lotta contro la violenza sessuale.

In particolare, tra i disegni di legge abbinati, ve ne era anche uno governativo, l'A.C. 2169-*ter*, che costituiva uno stralcio dell'A.C. 2169, recante "*Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione*".

L'art. 1 del testo unificato approvato dalla Commissione giustizia della Camera novellava il codice penale inserendovi l'art. 612-*bis*, che introduceva il delitto di "*Atti persecutori*".

La nuova disposizione penale era volta a sanzionare con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, reiteratamente, minacciasse o molestasse qualcuno in modo tale da infliggergli una sofferenza psichica, ovvero un fondato timore per

l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva, ovvero arrecandogli un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita.

La pena:

- era aumentata se il comportamento persecutorio sopra descritto era commesso da persona che fosse stata legata da stabile relazione affettiva;
- era aumentata fino alla metà - e si prevedeva la procedibilità d'ufficio - se il reato fosse commesso contro un minore, ovvero se ricorresse una delle aggravanti previste dall'art. 339 c.p..

Tramite una novella dell'art. 577 c.p., veniva poi prevista la pena dell'ergastolo nei confronti dell'autore degli atti persecutori, ove, in conseguenza dei medesimi, fosse derivata la morte della vittima.

L'art. 2 del testo unificato prevedeva che la persona soggetta ad "atti persecutori" potesse richiedere al questore l'adozione di un provvedimento a carattere preventivo (avviso orale di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423⁶) con il quale l'autore dei citati comportamenti molesti veniva invitato a tenere una condotta conforme alla legge. Qualora, nonostante il citato avviso orale, la persona avvisata avesse persistito nel comportamento persecutorio, si procedeva d'ufficio in ordine al citato reato.

Sempre con riferimento al delitto di "atti persecutori", il successivo art. 3 del testo unificato novellava il codice di procedura penale per consentire l'applicabilità di taluni istituti processuali anche nel corso delle indagini su detto reato. Si prevedeva, quindi, la possibilità:

- di disporre intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche;
- di acquisire, mediante incidente probatorio, la testimonianza di minori di 16 anni, anche al di fuori dei casi in presenza dei quali l'art. 392 c.p.p. consente il ricorso a tale istituto;
- di effettuare, in dibattimento l'esame del minore vittima del reato mediante l'uso di un vetro specchio, unitamente ad un impianto citofonico;
- di disporre giudizialmente il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, già previsto in relazione ad altri reati dall'art. 282-*bis* c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare).

Le ulteriori disposizioni del testo unificato riguardavano il diverso tema delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e apportavano modifiche alla legge n. 654 del 1975, e al decreto-legge n. 122 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 205 del 1993 (legge Mancino). Il testo unificato aggiungeva alle condotte discriminatorie già sanzionate dalla c.d. legge Mancino

⁶ *"Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"*.

anche quelle fondate sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

L'esame del provvedimento non ha avuto seguito per l'interruzione anticipata della legislatura.

1.5. L'iter alla Camera nella XVI legislatura

Il 4 giugno 2008, la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha iniziato l'esame di numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare in materia di molestie insistenti, alcuni dei quali riproducevano sostanzialmente il testo unificato approvato nella legislatura precedente.

Il 2 luglio 2008 il Governo (Ministri Carfagna e Alfano) ha presentato il disegno di legge A.C. 1440, recante "*Misure contro gli atti persecutori*".

L'A.C. 1440 riproduceva con alcune piccole variazioni gli artt. 1, 2 e 3 del testo unificato approvato nella XV legislatura. In altri termini, esso riproponeva il testo della legislatura precedente, ad esclusione delle misure contro la discriminazione e la violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Il 31 luglio 2008, il comitato ristretto costituito in seno alla Commissione giustizia al fine di individuare il testo base ha deliberato di proporre quale testo base il disegno di legge del Governo A.C. 1440. In pari data, la Commissione giustizia della Camera ha approvato tale proposta.

L'11 dicembre 2008, la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento, conferendo il mandato al relatore, on. Giulia Bongiorno, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo base come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione.

L'esame in Aula ha avuto inizio nella seduta del 20 gennaio 2009.

Il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati il 29 gennaio 2009.

SINTESI DEGLI AA.SS. NN. 451, 751, 795, 861 E 1348

L'A.S. 1348 (Governo)

L'A.S. 1348, composto da 8 articoli, introduce tra i delitti contro la libertà morale il nuovo reato di "*Atti persecutori*" (**articolo 1**), che ha lo scopo di sanzionare determinati episodi di minacce o molestie reiterate, prima che queste possano degenerare in condotte ancora più gravi, quali violenze sessuali o addirittura l'omicidio. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Sono previsti aumenti di pena se il fatto è commesso dall'*ex partner* o nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili. Il delitto è normalmente punibile a querela (ma sono previsti alcuni casi in cui si procede d'ufficio).

In considerazione del fatto che l'introduzione di una nuova fattispecie di reato opera sul piano repressivo una volta che la condotta è già stata posta in essere e che ciò è tanto più vero in un contesto in cui i procedimenti penali tendono a protrarsi a lungo nel tempo, il disegno di legge in esame prevede anche l'introduzione di strumenti cautelari finalizzati a interrompere tali condotte già prima dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale. In particolare, l'**articolo 2** prevede la possibilità che la persona offesa, prima dell'inizio del procedimento penale, possa richiedere al questore di ammonire oralmente l'autore della condotta. Successivamente all'inizio del procedimento penale, l'**articolo 3** prevede invece che possa essere applicata la nuova misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'**articolo 4** allunga la durata degli ordini di protezione previsti dal codice civile, con i quali il giudice può ordinare al coniuge o al convivente che con la sua condotta abbia causato grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro *partner*, di cessare la condotta stessa, di allontanarsi dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante. Gli articoli 5 e 6 nascono dal riconoscimento dell'esigenza di affiancare alla disciplina repressiva dei comportamenti persecutori una qualche forma di sostegno sociale e/o psicologico al soggetto che di tali comportamenti è vittima. In particolare, l'**articolo 5** prevede che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato, agevolino il contatto tra la vittima stessa e i centri antiviolenza. L'**articolo 6** istituisce un numero verde che fornirà un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze. L'**articolo 7** reca la clausola di invarianza finanziaria. L'**articolo 8** disciplina l'entrata in vigore.

L'A.S. 751 (Bianchi)

L'A.S. 751 - composto di un unico articolo, oltre a quello relativo all'entrata in vigore - prevede l'introduzione del reato di "*Molestie assillanti*", che viene collocato non già tra i delitti contro la libertà morale, come fanno tutti gli altri disegni di legge, bensì tra i delitti contro la libertà personale, mediante

l'inserimento di un nuovo art. 609-ter.1 c.p., che verrebbe dunque a trovarsi tra la violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenne.

Secondo la relazione illustrativa, il disegno di legge in esame mira infatti ad un potenziamento della lotta contro la violenza sessuale.

La condotta sanzionata consiste nel porre taluno in uno stato di soggezione, paura o disagio emotivo, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, tali da ledere la altrui libertà morale o personale (art. 609-ter.1, primo comma).

La pena prevista è la reclusione fino a due anni e la multa di 20.000 euro (art. 609-ter.1, primo comma).

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa (art. 609-ter.1, comma 2).

La persona che ritiene di essere vittima di molestie assillanti può presentare all'autorità giudiziaria richiesta di diffida all'autore delle stesse (art. 609-ter.1, terzo comma, primo periodo).

In presenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del giudice che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia assillante (art. 609-ter.1, terzo comma, secondo periodo).

Se nonostante la diffida formale l'indagato compie nuovi atti di molestia assillante il giudice può prescrivere all'indagato le misure cautelari di cui agli artt. 282-bis, 283 e 285 c.p.p., nonché ordinare le misure previste dagli artt. 342-bis e 342-ter c.c. (art. 609-ter.1, quarto comma).

L'A.S. 795 (Magistrelli)

L'A.S. 795, composto da tre articoli, prevede l'introduzione tra i delitti contro la libertà morale del nuovo delitto di "*Molestie o disturbo*", mediante l'inserimento di un nuovo art. 610-bis c.p. (**articolo 1**).

Secondo la relazione illustrativa, si mira specificamente a tutelare la libertà di autodeterminarsi dell'individuo, non in relazione a sfere specifiche del vivere (come la sfera sessuale), ma in assoluto, come libertà di svolgere le proprie azioni senza imposizioni o condizionamenti.

La condotta sanzionata consiste nel recare a taluno molestie o disturbo in modo da lederne la libertà morale o personale o la salute psico-fisica, se il fatto non costituisce reato più grave.

Secondo la relazione illustrativa, la fattispecie è indicata attraverso la condotta (di molestie o disturbo) e attraverso l'evento (la lesione della libertà morale o personale o della salute psico-fisica). Si vuole in tal modo, da una parte, configurare una situazione quanto più ampia possibile e comprensiva di condotte che possono assumere le più svariate modalità, dall'altra limitare comunque la punibilità a quei comportamenti capaci di essere concretamente lesivi di un bene giuridicamente tutelabile – nella fattispecie, la libertà o la salute – per non aprire

il varco alla sanzione di condotte soggettivamente fastidiose ma concretamente inoffensive. D'altra parte, sempre secondo la relazione illustrativa, la formulazione della norma in riferimento all'elemento oggettivo permette di ricomprendere nella nuova fattispecie sia le condotte attinenti alla sfera personale e di relazione, segnatamente le azioni moleste che spesso seguono una relazione affettiva interrotta o che sono poste in essere da chi intende instaurare un rapporto simile, oppure quelle che riguardano i rapporti tra vicini, sia le condotte che ineriscono all'esercizio di attività artigianali, produttive, industriali: rumori, fumi, immissioni ecc..

La pena prevista è la reclusione fino a due anni e la multa fino a 10.000 euro.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, ma si procede d'ufficio (e la pena è aumentata fino a un terzo) se il reato è commesso dopo la specifica diffida formale da parte dell'autorità, prevista dall'art. 3 del disegno di legge in esame (v. *infra*).

L'**articolo 2** prevede l'introduzione di un nuovo art. 282-*ter* c.p.p., recante la misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'**articolo 3**, come è stato anticipato, prevede che nei confronti delle persone denunciate per i reati di molestie, violenza privata, minaccia e simili, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero, che procede quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia o violenza. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia espressamente denunciati all'autorità, si applica la misura cautelare di cui all'art. 282-*ter* c.p.p., si procede d'ufficio e la pena, in caso di condanna, è aumentata.

L'A.S. 861 (Fleres)

L'A.S. 861, composto da due articoli, prevede l'introduzione tra i delitti contro la libertà morale del nuovo delitto di "*Interferenza molesta nella vita pubblica e privata altrui*", mediante l'inserimento di un nuovo art. 610-*bis* c.p..

La condotta sanzionata consiste nel commettere in modo reiterato uno dei fatti di cui agli artt. 610 (violenza privata), 615-*bis* (interferenze illecite nella vita privata) o 660 (molestia o disturbo alle persone) c.p. ovvero nel mettere in atto ogni altro comportamento perturbatore idoneo ad interferire in maniera molesta e continuata nella vita pubblica e privata.

La pena prevista è la reclusione da 1 a 4 anni.

La pena è aumentata (fino a un terzo) qualora i fatti sono commessi con armi o da persona travisata, o con scritto anonimo o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra l'aggravante suddetta.

L'**articolo 2** prevede l'introduzione nel codice di procedura penale di un nuovo art. 283-*bis*, recante la misura coercitiva del divieto di transito o permanenza in determinati luoghi e divieto di comunicazione con determinate persone.

L'A.S. 451 (Della Monica e altri)

L'A.S. 451 è il più articolato tra i disegni di legge in esame, in quanto non è circoscritto all'introduzione di misure contro lo *stalking* ma reca un complesso di misure contro molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale. Tali misure non si limitano al piano della repressione, ma operano anche su quello della prevenzione e del sostegno alle vittime.

Esso consta di 18 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Il Capo I reca misure volte a prevenire il fenomeno della violenza. Il Capo II reca misure di contrasto alla violenza. Il Capo III reca misure di sostegno alle vittime della violenza.

Per quanto riguarda la prevenzione, l'**articolo 1** prevede che le autorità pubbliche promuovano piani di informazione e sensibilizzazione volti alla prevenzione dei maltrattamenti, delle violenze e degli atti persecutori. L'**articolo 2** impone ai servizi sociali di garantire alle persone vittime di maltrattamenti, violenze ed atti persecutori le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un totale recupero. A tal fine, l'attività dei servizi sociali è coordinata con quella delle forze di polizia e della magistratura. L'**articolo 3** stabilisce che il sistema dell'istruzione e formazione della Repubblica comprenda tra le sue finalità la valorizzazione dell'uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona di fronte alla legge, senza discriminazioni fondate sulla razza, etnia, nazionalità, religione, condizioni personali ed opinioni, età, sesso o orientamento sessuale e si impegni per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali valori. L'**articolo 4** stabilisce che la tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo ed un interesse della collettività che deve essere garantito, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, età, sesso o orientamento sessuale. L'**articolo 5** stabilisce che i mezzi di comunicazione devono promuovere la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitare ogni discriminazione tra loro. Esso vieta l'utilizzo in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari dell'immagine della donna. L'**articolo 6** incarica l'ISTAT di svolgere, con cadenza almeno quadriennale, una rilevazione statistica su violenze e maltrattamenti, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio.

Per quanto riguarda la repressione, l'**articolo 7** inasprisce le sanzioni per i maltrattamenti contro i familiari e i conviventi. L'**articolo 8** interviene sulle circostanze della violenza sessuale, in particolare introducendo nuove aggravanti

ed escludendo il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. L'**articolo 9** introduce il reato di atti persecutori. L'**articolo 10** apporta alcune modifiche al codice penale, allungando i tempi di prescrizione per alcuni reati tra cui i maltrattamenti in famiglia e la violenza sessuale; introducendo la non punibilità per il soggetto che abbia reso falsa testimonianza per salvare il proprio convivente da un grave e inevitabile nocimento nella libertà e nell'onore; introducendo l'ergastolo per chi abbia commesso un omicidio in occasione del compimento di delitti quali la violenza sessuale e gli atti persecutori. L'**articolo 11** sanziona penalmente le condotte discriminatorie e di violenza fondate su opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla diversa abilità ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. L'**articolo 12** estende la tutela penale dei soggetti disabili, aumentando il numero di reati che sono aggravati dal fatto di essere perpetrati nei confronti di un tale soggetto.

Per quanto riguarda il sostegno alle vittime della violenza, l'**articolo 13** riconosce alle persone vittime di maltrattamenti, violenza ed atti persecutori il diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica, alla sospensione dell'attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro. Esso inoltre delega il Governo ad adottare norme per la tutela dei diritti lavorativi delle persone vittime dei reati di cui al provvedimento in esame. L'**articolo 14** apporta alcune modifiche al codice di procedura penale, ad esempio prevedendo il ricorso alle intercettazioni telefoniche per il reato di atti persecutori; introducendo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; prevedendo un provvedimento provvisorio di allontanamento adottabile per ragioni d'urgenza direttamente dal pubblico ministero. L'**articolo 15** autorizza enti locali e centri antiviolenza a intervenire nei processi per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, ecc.. L'**articolo 16** allunga la durata degli ordini di protezione di cui all'art. 342-ter c.c.. L'**articolo 17** introduce la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari alle donne extracomunitarie vittime di maltrattamenti in famiglia o violenze sessuali in ambito domestico, allorquando ricorra un pericolo di vita per sè o per i propri familiari, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento. L'**articolo 18** prevede che il Ministro per le pari opportunità presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro le molestie gravi e la violenza alle donne e per orientamento sessuale ed identità di genere.

**SCHEDE DI LETTURA
DELL' A.S. N. 1348**

Articolo 1 *(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»;

b) al primo comma dell'articolo 576, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

«5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis».

L'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, introduce nel codice penale il nuovo art. 612-bis, recante il delitto di "*Atti persecutori*".

Tale nuovo delitto viene dunque collocato tra i delitti contro la libertà morale (in particolare, esso segue l'art. 612 c.p. che definisce il delitto di minaccia).

Nella relazione illustrativa dell'A.C. 1440, il Governo afferma che, nonostante il fenomeno delle molestie insistenti sia in costante aumento, l'ordinamento non è attualmente in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace. Gli atti di violenza, in specie quelli di natura sessuale, spesso sono preceduti da atti persecutori che sfuggono ad ogni sanzione e che, con il disegno di legge in esame, potranno essere finalmente perseguiti.

La definizione della fattispecie

Il nuovo art. 612-bis, primo comma, punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni - salvo che il fatto costituisca più grave reato - chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da:

- 1) cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero
- 2) ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero
- 3) costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il c.d. *stalking* si sostanzia dunque in un comportamento reiterato consistente in minacce o molestie.

Sarà inoltre necessaria la prova dello stato di ansia o di paura ovvero del fondato timore per l'incolumità ovvero dell'alterazione delle abitudini di vita.

La formulazione del primo comma del nuovo art. 612-*bis* che giunge all'esame del Senato è sostanzialmente identica a quella licenziata dal Consiglio dei ministri. La Camera dei deputati ha apportato solo due modifiche.

In primo luogo, è stata conferita rilevanza al timore per l'incolumità di un proprio congiunto (originariamente si prendeva in considerazione solo il timore per l'incolumità propria o di persona legata da relazione affettiva).

A seguito della modifica apportata dalla Camera, il comma in esame sembrerebbe presentare un difetto di coordinamento, in quanto la persona per la cui incolumità la vittima dello stalking ha fondato timore sembra essere quella legata da relazione affettiva al prossimo congiunto e non, come invece dovrebbe essere, quella legata da relazione affettiva alla vittima stessa.

In secondo luogo, la formulazione originaria prendeva in considerazione l'alterazione delle scelte e delle abitudini di vita della vittima. La Camera ha soppresso il riferimento alle scelte, lasciando solo quello alle abitudini.

In realtà, il primo comma dell'art. 612-*bis* era stato modificato in modo significativo dalla Commissione giustizia della Camera (cfr. A.C. 1440-A), nel tentativo di individuare la formulazione che, da un lato, ricomprendesse tutte le condotte astrattamente riconducibili al fenomeno dello *stalking* e, dall'altro, rispettasse l'esigenza di natura costituzionale che la formulazione della fattispecie sia sufficientemente determinata.

Tali modifiche sono state però rimosse nel corso dell'esame in Aula.

In primo luogo, la Commissione giustizia aveva soppresso dal comma in esame le parole "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato*", con l'intento di consentire la configurazione di un concorso di reati, nel caso in cui vi fosse una progressione criminosa verso un reato più grave rispetto a quello di *stalking*, ed evitare così che potesse essere contestato solamente il reato più grave e non quello di atti persecutori. Nelle intenzioni della Commissione, la questione in concreto relativa all'ipotesi in cui vi fosse un concorso di reati o un concorso apparente di norme si sarebbe risolta sulla base dei principi generali (cfr. resoconto della seduta della Commissione giustizia della Camera dei deputati del 6 novembre 2008). La Commissione Affari Costituzionali della Camera, nel parere favorevole al testo elaborato dalla Commissione giustizia, ha tuttavia apposto una condizione volta a far reinserire l'inciso soppresso. La

reintroduzione dell'inciso - si legge nel resoconto sommario della seduta del 10 dicembre 2008 della Commissione Affari costituzionali della Camera - sarebbe stata finalizzata ad evitare che uno stesso fatto, qualora integri contemporaneamente le fattispecie degli atti persecutori e di altro reato più grave, fosse sanzionato con una pena eccessivamente dura e sproporzionata. In risposta a tale affermazione, il relatore all'Aula ha affermato che in realtà tale preoccupazione sembrava non tenere conto della reale gravità del fenomeno, che come tale merita una risposta sanzionatoria specifica ed adeguata. Egli ha specificato che la Commissione giustizia della Camera aveva soppresso l'inciso al fine di rimettere ai principi generali in materia di concorso apparente di norme la questione dei rapporti tra il reato di atti persecutori e gli altri reati che potrebbero essere commessi da parte dello *stalker* nei confronti della vittima. In sostanza, eliminando la clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato", si era voluto evitare il rischio di non considerare come una ipotesi di concorso di reati il caso in cui, ad esempio, tra gli atti reiterati ve ne siano alcuni riconducibili al reato di violenza sessuale. Con la soppressione della predetta clausola si era voluto evitare ad esempio che, nel caso in cui tra gli atti reiterati ve ne fossero alcuni qualificabili come "atti sessuali", la condotta di *stalking* venisse assorbita in quella della violenza sessuale. Ciò, secondo la Commissione giustizia della Camera, non sarebbe stato corretto, in quanto si tratta di condotte che coinvolgono beni giuridici diversi e che esprimono ciascuna un disvalore meritevole di una specifica e differenziata risposta sanzionatoria⁷.

La questione è stata poi esaminata approfonditamente anche in Aula, prima dell'approvazione degli identici emendamenti 1.58 (Vietti e Rao) e 1.78 (Pecorella, Calderisi e Bianconi) che prevedevano la reintroduzione dell'inciso (cfr. resoconto stenografico della seduta n. 122 del 28 gennaio 2009). L'on. Rao ha affermato che al fine del rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e di eguaglianza, nonché del principio secondo cui la finalità della pena è rieducativa, occorre che vi sia proporzionalità tra la pena e l'offesa, per un verso, e tra diverse pene previste per fattispecie di reato omogenee, dall'altro. Egli ha richiamato inoltre il principio costituzionale di tassatività che impone al legislatore di definire con la massima oggettività ed univocità possibile il fatto che viene sanzionato penalmente. L'on. Pecorella ha aggiunto che lo scopo dell'inciso non è quello di ridurre l'intervento penale, bensì di evitare che possa trovare applicazione il reato speciale meno grave.

⁷ Secondo il relatore, inoltre, "anche conservando la clausola di sussidiarietà, se correttamente interpretata, essa non potrebbe mai entrare in azione, dal momento che il «fatto» dello *stalking* è assai più complesso ed articolato rispetto al singolo episodio, realizzato all'interno del lungo iter di commissione delle molestie assillanti: il «fatto» di *stalking*, dunque, non «costituirebbe» più grave reato di per sé, ma sarebbe solo una piccola porzione di esso (esempio: il tocco fugace della vittima) ad integrare il diverso reato istantaneo. Sarebbe dunque assurdo far prevalere fra i due un fatto che si realizza in un istante rispetto ad un intero comportamento persecutorio che può durare mesi o anni. Insomma: si deve ritenere che vi sia una differenza ontologico/strutturale fra un fatto di *stalking* ed un reato istantaneo che costituisce uno dei vari episodi dello *stalking*. Per questo motivo, i «fatti» dello *stalking* e del singolo reato debbono dar luogo a più reati fra loro concorrenti, e non possono essere ridotti forzatamente ex lege ad uno solo. Va infine sottolineato che, dal punto di vista pratico, le conseguenze della reintroduzione dell'inciso sarebbero nefaste: il giudice sarebbe costretto ad annullare il reato di *stalking* in favore di altri reati concorrenti (sempre che venisse superata la questione interpretativa della ricorrenza del medesimo «fatto»), e con ciò verrebbero meno tutte quelle garanzie per la vittima dello *stalking* che la nuova legge sugli atti persecutori mira a realizzare, attraverso le varie misure cautelari ad hoc, le uniche capaci di prevenire gli esiti talvolta letali dell'escalation di violenza da parte dello *stalker*".

In secondo luogo, la Commissione giustizia della Camera aveva riformulato il reato di atti persecutori come reato di pericolo concreto, che avrebbe richiesto da parte del giudice una verifica dell'idoneità degli atti a provocare gli eventi descritti dalla norma (e non il concreto verificarsi degli eventi stessi). Il relatore del disegno di legge in esame alla Camera dei deputati ha affermato che si era preferita la formula del reato di pericolo concreto a quella del reato di danno, per evitare di imporre accertamenti complessi relativi all'accertamento dei danni psicologici e/o alla vita di relazione della vittima, e per evitare confusione con altri reati di danno (ad esempio, lesioni personali, violenza privata, ecc.), che possono concorrere, se del caso, con il delitto in esame. L'Aula ha approvato invece l'emendamento 1.79 (Pecorella, Calderisi, Bianconi) che ha riportato il reato in esame alla sua struttura originaria.

Le aggravanti

I commi secondo e terzo del nuovo art. 612-*bis* c.p. prevedono alcune aggravanti.

Ai sensi del secondo comma, la pena è aumentata (fino a un terzo, ai sensi dell'art. 64, primo comma, c.p.) se il fatto è commesso:

- 1) dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero
- 2) da persona che sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa.

Sarebbe opportuno valutare se il concetto di "relazione affettiva" sia sufficientemente determinato, in quanto ad esso sembrerebbero riconducibili una pluralità eterogenea di rapporti (ad esempio, anche la semplice amicizia potrebbe rientrare in tale definizione).

Inoltre, facendo riferimento al concetto di separazione legale, la disposizione in esame sembrerebbe voler escludere rilevanza, ai fini dell'aggravante, alla separazione di fatto. Sarebbe opportuno valutare se non sia irragionevole prevedere che l'aggravante si applichi in caso di fine della convivenza more uxorio, del fidanzamento senza convivenza e financo della mera amicizia e non invece nel caso di separazione di fatto dei coniugi.

Anche in questo caso, la formulazione del comma era stata significativamente modificata durante l'esame in Commissione alla Camera e poi riportata alla sua stesura originaria nel corso dell'esame in Aula.

In particolare, la Commissione aveva previsto che l'aggravamento della pena riguardasse anche il coniuge (non separato o divorziato) e la persona ancora legata da relazione affettiva alla persona offesa. Tra le ragioni addotte per valutare più severamente la condotta posta in essere dal *partner* vi sono state il fatto che statisticamente lo *stalking* è spesso messo in atto da *partner* (oltre che dagli *ex partner*); che spesso l'atto persecutorio è posto in essere proprio per ottenere una separazione consensuale a condizioni vessatorie per il soggetto più debole; che altri delitti come maltrattamenti e omicidio sono aggravati se posti in essere all'interno della famiglia, poiché all'interno della famiglia le vittime possono trovarsi in una situazione di

particolare debolezza e vulnerabilità (cfr. resoconto della seduta della Commissione giustizia della Camera del 3 dicembre 2008).

L'Aula ha invece approvato l'emendamento 1.65 (Contento) che ha escluso dall'ambito dell'aggravante le relazioni in corso. Secondo il firmatario di tale emendamento, il disvalore particolare che giustifica l'aggravamento delle pene nel comma in esame consisterebbe nel mancato rispetto, da parte dell'uomo, della decisione della donna di allontanarlo da sé, mediante la separazione, il divorzio o comunque la rottura della relazione. Nel caso di rapporto ancora in corso non sussisterebbe identità di *ratio* tra i casi esaminati, con la conseguenza che l'equiparazione delle diverse situazioni sarebbe irragionevole.

Il terzo comma del nuovo art. 612-*bis* c.p., come riformulato dalla Camera dei deputati, prevede invece che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso:

- a danno di un minore;
- a danno di una donna in stato di gravidanza;
- con armi o da persona travisata;
- a danno di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104⁸.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992, è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Si segnala fin d'ora che un'altra aggravante è prevista dall'art. 2, comma 3, del disegno di legge in esame, ai sensi del quale la pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito dal questore ai sensi del medesimo art. 2 (v. *infra*).

⁸ "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

La procedibilità

Per la nuova fattispecie è prevista la procedibilità a querela della persona offesa, al fine di non obbligare la vittima a subire un processo penale se non lo desidera.

Il relatore del disegno di legge in esame alla Camera dei deputati ha evidenziato che la *ratio* di tale previsione è simile a quella che condusse a restringere i casi di procedibilità d'ufficio relativamente alla violenza sessuale, problema di cui a lungo si discusse nei lavori preparatori della legge n. 66 del 1996, e che la querela può anche avere un propizio effetto persuasivo nei confronti dello *stalker* ad interrompere la sua persecuzione in vista della possibile remissione della querela stessa.

A seguito della riformulazione approvata dalla Camera dei deputati, è tuttavia prevista la procedibilità d'ufficio:

- se il reato viene commesso contro un minore o persona diversamente abile;
- nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio;
- nel caso di fatto commesso da soggetto ammonito dal questore ai sensi del successivo art. 2 (tale ultimo caso di procedibilità d'ufficio è previsto dall'art. 2, comma 4, del disegno di legge in esame, v. *infra*).

Analogamente a quanto attualmente previsto dall'art. 609-septies c.p. per la violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenne, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi (invece di tre mesi, come stabilito, in via generale, dall'art. 124 c.p.).

L'articolo 1, comma 1, lettera b), modifica l'art. 576 c.p., prevedendo la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso dall'autore del delitto di atti persecutori.

Le versioni precedenti della disposizione in esame prevedevano tutte un qualche tipo di collegamento tra il fatto degli atti persecutori e il fatto dell'omicidio.

Il testo unificato della scorsa legislatura prevedeva che l'ergastolo si applicasse quando l'omicidio era conseguenza degli atti persecutori.

Il testo approvato dal Consiglio dei ministri nella legislatura in corso (A.C. 1440) prevedeva che l'ergastolo si applicasse quando l'autore dell'omicidio aveva già posto in essere atti persecutori nei confronti della medesima vittima.

Il testo approvato dalla Commissione giustizia della Camera (A.C. 1440-A) prevedeva che l'ergastolo si applicasse quando l'omicidio era commesso in occasione del compimento di atti persecutori.

La disposizione in esame non specifica più quale debba essere il rapporto intercorrente tra i due fatti, con la conseguenza che l'ergastolo parrebbe

applicabile nei confronti di qualsiasi omicida che in qualsiasi momento del passato abbia posto in essere atti persecutori nei confronti di qualsiasi soggetto.

Se ciò è vero, sarebbe opportuno valutare la ragionevolezza (oltre che la determinatezza) della previsione in esame.

Si ricorda che la lista delle aggravanti dell'omicidio che conducono all'applicazione della pena dell'ergastolo è stata modificata recentemente dal c.d. decreto-sicurezza⁹, attraverso l'inserimento del riferimento all'omicidio dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria, ovvero dell'ufficiale dell'agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

⁹ Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 124 (art. 1, comma 1, lett. b-sexies).

Articolo 2 (Ammonimento)

1. Fino a quando non é proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta

conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto é commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto é commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

In considerazione della durata del procedimento penale, che potrebbe frustrare le finalità di tutela delle vittime dello *stalking* insite nell'introduzione di una specifica figura di reato, gli artt. 2 e 3 del disegno di legge in esame prevedono strumenti di tutela che, da un lato, possono intervenire anticipatamente rispetto alla pronuncia di una sentenza e, dall'altro, potrebbero anche dissuadere lo *stalker* dal condurre a ulteriori conseguenze il proprio comportamento persecutorio.

In particolare, al fine di apprestare una tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, l'**articolo 2, comma 1**, anche allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti, introduce la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

Fino a quando non sia stata proposta querela, la persona offesa può dunque rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza (e non direttamente al questore, come prevedeva la formulazione originaria del comma in esame), esponendo i fatti e avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

A seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, la richiesta di ammonimento deve essere trasmessa al questore senza ritardo.

Il **comma 2** disciplina l'esercizio di tale potere da parte del questore, che deve assumere, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e (a seguito di modifica approvata dalla Camera dei deputati) deve sentire le persone informate dei fatti.

Ove ritenga fondata l'istanza, egli ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Viene redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto che ha richiesto l'ammonimento e al soggetto ammonito.

Il questore deve anche valutare l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Il **comma 3**, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che se il soggetto già ammonito si rende responsabile di *stalking*, la pena nei suoi confronti sarà aumentata.

Si valuti l'opportunità di coordinare il comma in esame con la disciplina della recidiva.

Si valuti l'opportunità di ricollegare conseguenze gravi come un aumento di pena ad un provvedimento adottato dal questore, all'esito di un procedimento che, per come è attualmente formulato l'articolo in esame, sembrerebbe poter avvenire quasi "inaudita altera parte".

Come già anticipato, il **comma 4** prevede che il reato di *stalking* sia procedibile d'ufficio quando il fatto sia commesso da soggetto ammonito ai sensi dell'articolo in esame.

In considerazione del fatto che il comma 4 - diversamente dal comma 3 - non contiene il termine "già", il solo fatto dell'ammonimento sembrerebbe poter determinare automaticamente la procedibilità d'ufficio per i medesimi fatti.

Articolo 3

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

b) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-quater. - (Obblighi di

comunicazione). – 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

c) al comma 1-bis dell'articolo 392, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

d) al comma 5-bis dell'articolo 398:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

e) al comma 4-ter dell'articolo 498:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti:

«ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

L'articolo 3 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale.

Il comma 1, **lettera a)**, consente l'**intercettazione** di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazioni nelle indagini relative al reato di "atti persecutori" (novella dell'art. 266, comma 1, lett. f) c.p.p.).

Il comma 1, **lettera b)**, introduce una nuova **misura cautelare** coercitiva, che può essere disposta nel corso del procedimento penale, consistente nel divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, attraverso l'inserimento nel codice di rito dell'art. 282-ter.

Si ricorda che la legge 4 aprile 2001, n. 154, recante misure contro la violenza familiare, ha tra le altre cose introdotto nel codice di procedura penale l'art. 282-bis che prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa come contenuto accessorio del provvedimento con il quale il giudice dispone la misura cautelare coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare. I primi due commi dell'art. 282-bis c.p.p. sono infatti formulati nel modo seguente: "*Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni*".

Il disegno di legge in esame rende possibile disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, indipendentemente dalla misura dell'allontanamento dalla casa familiare, con l'intento di integrare e completare il quadro cautelare già delineato per i reati consumati in ambito familiare dal suddetto art. 282-bis c.p.p..

Ai sensi del nuovo art. 282-ter, il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva.

Si prevede inoltre che il divieto di avvicinamento potrà accompagnarsi alla prescrizione di non comunicare con le predette persone, attraverso qualsiasi mezzo.

Si stabilisce poi che laddove l'avvicinamento sia inevitabile per ragioni lavorative o abitative il giudice detti apposite prescrizioni.

Sono infine prescritti specifici obblighi di comunicazione (nuovo art. 282-*quater*) all'autorità di pubblica sicurezza competente, dei provvedimenti di cui al nuovo art. 282-*ter* nonché dell'art. 282-*bis* (allontanamento dalla casa familiare) ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Tali provvedimenti sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Secondo la relazione illustrativa, la previsione in esame renderà possibile impedire che l'aggressore prosegua nell'opera di molestia o minaccia della vittima e dei suoi familiari, con effetto preventivo di sicura efficacia.

Il comma 1, **lettera c)**, novella l'art. 392, comma 1-*bis*) c.p.p., prevedendo che nei procedimenti per atti persecutori il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possano chiedere che si proceda con **incidente probatorio** all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni 16, anche al di fuori dei casi previsti ordinariamente dal comma 1 dell'art. 392 c.p.p..

Si ricorda, infatti, che il comma 1 dell'art. 392 stabilisce, in via generale, che nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

La possibilità di procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni 16, anche al di fuori delle suddette ipotesi è attualmente già prevista per i seguenti reati: riduzione o mantenimento in schiavitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; violenza sessuale; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; violenza sessuale di gruppo.

Per quanto riguarda le modalità dell'incidente probatorio, il comma 1, **lettera d)**, novella l'art. 398, comma 5-*bis*, c.p.p., estendendo le particolari modalità di assunzione della prova - che attualmente si applicano solo nel caso in cui vi sia il coinvolgimento di minori infrasedicenni - a tutti i casi in cui vi sia il coinvolgimento di minorenni (e dunque anche ai soggetti di età compresa tra i 16 e i 18 anni).

Attualmente, infatti, l'art. 398, comma 5-*bis*, c.p.p. prevede che nel caso di indagini che riguardino certe ipotesi di reato (riduzione o mantenimento in schiavitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; violenza sessuale; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; violenza sessuale di gruppo), il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Infine, il comma 1, **lettera e)** novella l'art. 498, comma 4-*ter*, c.p.p. estendendo le particolari protezioni ivi previste per l'**esame in dibattimento** del minore vittima di reato (uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico) anche al caso di esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente vittima del reato.

Articolo 4

(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile)

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, sono sostituite dalle seguenti: «un anno». del codice civile, le parole: «sei mesi»

L'**articolo 4** novella l'art. 342-ter c.c., in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, prolungando a un anno l'efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Si ricorda che l'art. 2 della legge 4 aprile 2001, n. 154¹⁰ ha introdotto nel Libro I del codice civile il Titolo IX-*bis*, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Tale Titolo è composto da due articoli.

L'art. 342-*bis* c.c. prevede che quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'art. 342-*ter*.

Ai sensi dell'art. 342-*ter*, con il decreto suddetto il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa

¹⁰ "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".

non può essere attualmente superiore a 6 mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

Articolo 5

(Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti)

1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio, e in particolare nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Gli artt. 5 e 6 del disegno di legge in esame, **introdotti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, nascono dal riconoscimento dell'esigenza di affiancare alla disciplina repressiva dei comportamenti persecutori una qualche forma di sostegno sociale e/o psicologico al soggetto che di tali comportamenti è vittima.

Si ricorda che un coinvolgimento dei servizi socio-assistenziali è previsto anche dall'art. 3 del disegno di legge in esame, laddove, mediante l'inserimento nel codice di procedura penale di un nuovo art. 282-*quater*, dispone che a tali servizi debbano essere comunicati i provvedimenti che dispongono le misure cautelari coercitive dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

In particolare, **l'articolo 5** prevede che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori abbiano i seguenti obblighi:

- 1) fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima;
- 2) mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

L'articolo in esame è stato inserito nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Il testo originario prevedeva anche l'obbligo, per i soggetti suddetti, di accompagnare la vittima presso i centri antiviolenza. L'attuale formulazione è stata elaborata dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati nel parere favorevole condizionato approvato nel corso della seduta del 10 dicembre 2008.

Uno dei motivi per i quali si è eliminato l'obbligo di accompagnare la vittima presso un centro antiviolenza consiste nel fatto che tali centri sono ancora poco numerosi e dislocati in maniera poco omogenea sul territorio nazionale.

A tal proposito, nel corso della seduta della Camera dei deputati del 29 gennaio 2009, il Governo ha accolto due ordini del giorno che lo impegnano, rispettivamente, *"a potenziare i centri anti violenza, indispensabili per un valido supporto psicologico alle vittime"* (9/1440-A/7 nuova formulazione, Vietti e altri) e a *"valutare la possibilità di prevedere politiche di potenziamento dei centri anti violenza già operanti e di una loro diffusione più capillare sull'intero territorio nazionale, monitorandone costantemente l'operato e l'attività del personale preposto ad assistere le vittime delle violenze"* (9/1440-A/8, Frassinetti).

Nel corso di tale seduta il Governo ha anche accolto, tra gli altri, un ordine del giorno che lo impegna *"ad assumere tutte le iniziative di propria competenza, al fine di superare ogni difficoltà di ordine organizzativo perché nelle questure per ricevere le denunce di stalking sia previsto, ove possibile, la presenza di personale qualificato, anche femminile, in possesso delle competenze necessarie per assolvere il difficile compito di fornire alle donne vittime di atti persecutori l'assistenza e il sostegno di cui hanno bisogno in un momento tristemente cruciale della loro esistenza"* (9/1440-A/9 testo modificato nel corso della seduta, Lussana). Sul punto, infatti, il Ministro Carfagna, nel corso della seduta della Commissione giustizia della Camera del 3 dicembre 2008, aveva dichiarato di aver verificato presso il Ministero dell'interno la non praticabilità dell'eventuale apertura di uno sportello al pubblico presso ogni questura, per mancanza delle necessarie risorse.

Articolo 6 *(Numero verde)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 2, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti

gli atti persecutori segnalati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento in Aula alla Camera dei deputati, prevede l'istituzione di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori.

Il numero verde sarà istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio e dovrà essere attivo 24 ore su 24.

Le finalità del numero verde saranno le seguenti:

1) comunicare prontamente, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine gli atti persecutori segnalati;

2) fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze.

Per l'assistenza psicologica e giuridica è autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2009.

A tale onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223¹¹, istitutivo del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Il decreto-legge 223/2006 assegnava originariamente al suddetto Fondo la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Successivamente, l'art. 1, comma 1261, della legge finanziaria per il 2007 ha incrementato il Fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni

¹¹ *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere (al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere sono stati assegnati 3 milioni di euro annui (DM 16 maggio 2007); con successivo decreto ministeriale 3 agosto 2007 tale cifra è stata così ripartita: 800 mila euro all'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e 2,2 milioni di euro al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere).

La Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009 ha rimodulato i finanziamenti per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 223/2006 nel modo seguente: euro 29.983.000 per il 2009, euro 3.329.000 per il 2010, euro 2.469.000 per il 2011.

Si ricorda che l'art. 2, comma 463, della legge finanziaria per il 2008 ha inoltre istituito un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne, stanziando a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008.

Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93¹² (c.d. decreto ICI) prevedeva originariamente che tutte le risorse destinate al Piano antiviolenza venissero invece impiegate a copertura degli interventi disposti dal decreto-legge stesso. In sede di conversione del decreto-legge il finanziamento per il piano è stato ripristinato.

Tuttavia, dalla discussione del disegno di legge in esame alla Camera dei deputati, sembrerebbe emergere che tali somme non siano state impiegate nel corso del 2008 e non siano più presenti nel bilancio per l'anno 2009.

Ciò, sebbene non attenga alla copertura dell'articolo in esame, potrebbe invece incidere sulla attività dei centri antiviolenza ai quali l'art. 5 del disegno di legge in esame demanda parte del sostegno sociale e psicologico alle vittime dello stalking.

¹² "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

Articolo 7
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge la finanza pubblica.
non derivano nuovi o maggiori oneri per

L'**articolo 7** dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
giorno successivo a quello della sua

L'**articolo 8** dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ultimi dossier del Servizio Studi

88	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1305 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"
89/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1315 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
89/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 1315 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
90	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117-A "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" Il testo delle Commissioni riunite
91	Dossier	Il canone radiotelevisivo in Europa
92	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1333 "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008"
93	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1334 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali"
94	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1342 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa"
95	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1341 "Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
96	Dossier	Arabia Saudita
97	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1360 "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".